

Sum. 438/2020

1

RG. 7766/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze Dr. Simone Bozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RG 7766/2019 e promossa da

PALIA FERNANDO, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cesare Ercole Martino in Firenze, Via Paoletti 24, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

PREFETTURA DI FIRENZE, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa dal funzionario delegato Dr.ssa Manuela Ducci come da atto prefettizio del 23.7.2018

RESISTENTE

avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa e discussa all'udienza del 12.2.2020 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parte opponente: dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e del verbale presupposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Parte opposta: rigetto del ricorso e convalida del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito il 2.9.2019 Fernando Palia proponeva opposizione ex artt. 205 cod. str. e 6 D.lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza prot. 61430/2019, emessa il 17.6.2019 e notificata il 4.7.2019, con la quale la Prefettura di Firenze, in rigetto del ricorso amministrativo ex art. 203 cod. str. presentato dallo stesso Palia il 26.11.2018 avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 37695R/2018 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino il 15.10.2018 e notificato il 31.10.2018, gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 326,00, oltre € 18,20 per spese di accertamento, procedimento e notifica, per un attraversamento di incrocio nonostante il divieto imposto dalla luce rossa semaforica, in violazione dell'art. 146, III co., cod. str. (in relazione all'art. 41, XI co., cod. str.), accertato tramite apparecchio EnVesEVO MVD (matricola AF018SE, omologato con decreto del Ministero dei Trasporti prot. 1883 del 29.3.2013 esteso con decreto prot. 1584 del 3.4.2014) e commesso in Via del Cantone, intersezione con Via Tevere (diretrice Via Lucchese-Sesto centro), alle ore

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

18,11 del 5.10.2018, dal conducente del rimorchio tg. XA 268 AG intestato al ricorrente. A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento per carenza della prescritta autorizzazione prefettizia all'installazione ed utilizzo del suindicato apparecchio, la carenza di prova in ordine alla sussistenza stessa dell'infrazione per impossibilità di verificare l'effettiva durata della fase di accensione della luce gialla semaforica (tenuto conto altresì della lunghezza del complesso veicolare sanzionato), la carenza di prova in ordine alla sottoposizione dell'apparecchio alle prescritte verifiche di funzionalità e taratura, la mancanza di segnaletica di preavviso del controllo elettronico dell'intersezione e la mancanza di visibilità dell'apparecchio medesimo.

Con decreto ex artt. 5, I co., e 6, VIII co., D.lgs. 150/2011, emesso il 1.10.2019 e ritualmente comunicato alle parti, veniva fissata l'udienza di comparizione del 12.2.2020 per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ovvero per l'eventuale ed assorbente esame del merito e l'udienza di comparizione dell'11.3.2020 per l'eventuale successivo esame del merito.

La Prefettura di Firenze si costituiva in giudizio depositando in cancelleria, in data 6.2.2020, il fascicolo di parte ed una breve nota difensiva nella quale concludeva come in epigrafe facendo rinvio all'allegata nota di controdeduzioni ex art. 203, II co., cod. str. redatta dall'organo accertatore.

All'udienza del 12.2.2020 compariva il solo procuratore domiciliatario del ricorrente, il quale si riportava alle già formulate deduzioni e conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche nel merito, dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza (e tale si può considerare non solo l'accertamento dei superamenti dei limiti di velocità mediante le postazioni c.d. "fisse" di controllo elettronico ex art. 4, I co., del D.L. 121/02 convertito nella L. 168/02 o l'accertamento dei transiti non autorizzati nelle ZTL, nelle aree pedonali urbane e sulle corsie preferenziali mediante i dispositivi telematici di cui all'art. 17, comma 133-*bis*, L. 127/97, ma anche l'accertamento delle infrazioni semaforiche mediante i dispositivi debitamente omologati, come quello nella specie utilizzato, cui fa riferimento il combinato disposto della lettera *g-bis* del comma 1-*bis* e del comma 1-*ter* dell'art. 201 cod. str.) richiede, per essere valido (seppure nei soli casi in cui i suddetti mezzi, come quelli sopra richiamati, siano "privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni", ovvero sia funzionanti in modo completamente automatico), la documentazione fotografica dell'infrazione (Cass. Civ. 2952/98, 16713/03, 5891/04, 1889/08, 14097/08), con la conseguenza che il mancato deposito, da parte della P.A. convenuta in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada così accertata, della suddetta documentazione fotografica comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato della stessa P.A., con il conseguente accoglimento dell'opposizione (Trib. Torino 34845/04, Trib. Napoli 1144/2016).

Poiché nella specie la Prefettura di Firenze non ha provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il fotogramma relativo all'infrazione *de qua* scattato dal dispositivo posto a presidio dell'area di intersezione di Via del Cantone/Via Tevere a Sesto Fiorentino (FI), la presente opposizione non può che essere accolta, rimanendo assorbito l'esame di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Palia Fernando nei confronti della Prefettura di Firenze con ricorso spedito il 2.9.2019, visto l'art. 6 D.lgs. 150/2011, accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. 61430/09 emessa dalla Prefettura di Firenze il 17.6.2019 e notificata il 4.7.2019, condannando la Prefettura di Firenze alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 300,00 oltre spese di contributo unificato pari ad € 43,00, spese generali, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Firenze addì 12.2.2020

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Simone (X) ZZI)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FIRENZE
31 MAR 2020
DEPOSITATO

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Stefania Mazzetti